

il marito, il tutore, ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l'incrizione, che su gli immobili indicati. *Cod. art. 2142.*

36. Quando l'ipoteca non sarà stata limitata dall'atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso, in cui l'ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agli immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del Consiglio di famiglia. *Cod. art. 2143.*

37. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in Consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della dote, dei diritti di ricupera, e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastanti per l'intera garanzia dei diritti della moglie. *Cod. art. 2144.*

38. Tutti i creditori iscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un'ipoteca dell'istessa data, senza distinzione fra l'incrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal Conservatore. *Cod. art. 2147.*

39. Il creditore iscritto per un capitale che produce interessi, o annualità, ha dirit-